

REGOLAMENTO (CE) N. 118/2003 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, e (CE) n. 1445/95, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 ⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2388/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 ⁽⁸⁾.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono più essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.

- (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.
- (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.
- (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2002 ⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. In seguito all'introduzione di restituzioni a favore delle riproduttrici di razza pura di non oltre 30 mesi di età, occorre modificare la suindicata nomenclatura del prodotto.
- (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 354 del 30.12.2002, pag. 1.

- (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽²⁾.
- (13) È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalle direttive del Consiglio 64/433/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽⁴⁾, 94/65/CE ⁽⁵⁾ e 77/99/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ⁽⁷⁾.
- (14) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.
- (15) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In tale contesto, è necessario depennare la Romania dall'elenco delle destinazioni che danno luogo alla concessione di una restituzione. La soppressione delle restituzioni non comporta tuttavia la creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:
 - all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
 - all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
 - all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria e la Romania non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata.

Articolo 4

1. La sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
2. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di importazione richiesti a decorrere dal 3 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012.

⁽⁴⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁷⁾ GU L 10 del 16.11.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 71 9000	B11	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B08, B09	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
	220	EUR/100 kg peso netto	205,00
0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
	220	EUR/100 kg peso netto	123,00
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 30 90 9100	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 ⁽⁸⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 ⁽⁷⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 ⁽⁷⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 ⁽⁷⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 ⁽⁷⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 ⁽⁷⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 ⁽⁷⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 ⁽⁸⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	17,50

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

⁽²⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

⁽⁵⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁶⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

⁽⁷⁾ In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

⁽⁸⁾ La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, dell'Ungheria e della Romania.

B02: B08, B09 e destinazione 220.

B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11: Libano ed Egitto.

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0102	Animali vivi della specie bovina:	
ex 0102 10	– riproduttori di razza pura:	
ex 0102 10 10	– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	
	– – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:	
	– – – – sino all'età di 30 mesi	0102 10 10 9140
	– – – – altre	0102 10 10 9150
ex 0102 10 30	– – Vacche:	
	– – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:	
	– – – – sino all'età di 30 mesi	0102 10 30 9140
	– – – – altre	0102 10 30 9150
ex 0102 10 90	– – altri:	
	– – – di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg	0102 10 90 9120
ex 0102 90	– altri:	
	– – delle specie domestiche:	
	– – – di un peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:	
ex 0102 90 41	– – – – da macello:	
	– – – – – di peso superiore a 220 kg	0102 90 41 9100
	– – – – di peso superiore a 300 kg:	
	– – – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):	
0102 90 51	– – – – – destinate alla macellazione	0102 90 51 9000
0102 90 59	– – – – – altre	0102 90 59 9000
	– – – – Vacche:	
0102 90 61	– – – – – destinate alla macellazione	0102 90 61 9000
0102 90 69	– – – – – altre	0102 90 69 9000
	– – – – altri:	
0102 90 71	– – – – – destinati alla macellazione	0102 90 71 9000
0102 90 79	– – – – – altri	0102 90 79 9000
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:	
0201 10 00	– in carcasse o mezzene:	
	– – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:	
	– – – di bovini adulti maschi ⁽¹⁾	0201 10 00 9110
	– – – altri	0201 10 00 9120
	– – altre:	
	– – – di bovini adulti maschi ⁽¹⁾	0201 10 00 9130
	– – – altri	0201 10 00 9140

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
0201 20	– altri pezzi non disossati:	
0201 20 20	– – quarti detti «compensati»:	
	– – – di bovini maschi adulti ⁽¹⁾	0201 20 20 9110
	– – – altri	0201 20 20 9120
0201 20 30	– – busti e quarti anteriori:	
	– – – di bovini maschi adulti ⁽¹⁾	0201 20 30 9110
	– – – altri	0201 20 30 9120
0201 20 50	– – selle e quarti posteriori	
	– – – su un massimo di otto costole o otto paia di costole:	
	– – – – di bovini maschi adulti ⁽¹⁾	0201 20 50 9110
	– – – – altri	0201 20 50 9120
	– – – con più di otto costole o otto paia di costole:	
	– – – – di bovini adulti maschi ⁽¹⁾	0201 20 50 9130
	– – – – altri	0201 20 50 9140
ex 0201 20 90	– – altri:	
	– – – il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo	0201 20 90 9700
ex 0201 30 00	– disossate:	
	– – pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ⁽³⁾ o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 ⁽⁴⁾	0201 30 00 9050
	– – pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 78 % ⁽⁶⁾	0201 30 00 9060
	– – altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 55 % ⁽⁶⁾ , ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente:	
	– – – ottenuti da quarti posteriori di bovini adulti con un massimo di otto costole e otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo pistola ⁽²⁾	0201 30 00 9100
	– – – ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo pistola ⁽²⁾	0201 30 00 9120
	– – altri	0201 30 00 9140
ex 0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:	
0202 10 00	– in carcasse o mezzene:	
	– – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole	0202 10 00 9100
	– – altre	0202 10 00 9900

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0202 20	– altri pezzi non disossati:	
0202 20 10	– – Quarti detti «compensati»	0202 20 10 9000
0202 20 30	– – Busti e quarti anteriori	0202 20 30 9000
0202 20 50	– – Selle e quarti posteriori:	
	– – – su un massimo di otto costole o otto paia di costole	0202 20 50 9100
	– – – su più di otto costole o otto paia di costole	0202 20 50 9900
ex 0202 20 90	– – Altri:	
	– – – il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo	0202 20 90 9100
0202 30	– disossate:	
0202 30 90	– – altre:	
	– – – pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ⁽³⁾ o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 ⁽⁴⁾	0202 30 90 9100
	– – – altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più ⁽⁶⁾	0202 30 90 9200
	– – – altri	0202 30 90 9900
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:	
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:	
	– – altre:	
0206 10 95	– – – Pezzi detti onglets e hampes	0206 10 95 9000
	– della specie bovina, congelate:	
0206 29	– – altre:	
	– – – altre:	
0206 29 91	– – – – Pezzi detti onglets e hampes	0206 29 91 9000
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:	
ex 0210 20	– Carni della specie bovina:	
ex 0210 20 90	– – disossate:	
	– – – salate e secche	0210 20 90 9100
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:	
ex 1602 50	– della specie bovina:	
ex 1602 50 10	– – non cotte, miscugli di carne o di frattaglie cotte, di carne o di frattaglie non cotte:	
	– – – non cotte; contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:	
	– – – – contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):	
	– – – – – prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 ⁽⁷⁾ :	
	– – – – – 40 % o più	1602 50 10 9170
	– – altre:	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1602 50 31	--- in recipienti ermeticamente chiusi: ---- «corned beef»; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina: ----- con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,35 ⁽⁸⁾ e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): ----- 90 % o più: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 ⁽⁵⁾ ----- 80 % o più ma meno di 90 %: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 ⁽⁵⁾	1602 50 31 9125 1602 50 31 9325
ex 1602 50 39	---- altre: ----- contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina: ----- con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,35 ⁽⁸⁾ e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): ----- 90 % o più: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 ⁽⁵⁾ ----- 80 % o più ma meno di 90 %: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 ⁽⁵⁾ ----- 60 % o più ma meno di 80 %: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 ⁽⁵⁾ ----- con un rapporto collagene/proteine superiore a 0,35 ma non superiore a 0,45 ⁽⁸⁾ e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): ----- 60 % o più: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 ⁽⁵⁾	1602 50 39 9125 1602 50 39 9325 1602 50 39 9425 1602 50 39 9525
ex 1602 50 80	---- altre: ----- contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina: ----- con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,45 ⁽⁸⁾ e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): ----- 40 % o più: ----- prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 ⁽⁷⁾	1602 50 80 9535

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97 (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

⁽⁵⁾ La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

⁽⁶⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ Determinazione del tenore in collagene:

Viene considerato come tenore in collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

⁽⁸⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

NB: In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21) non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti dai paesi terzi e riesportati verso di essi.

ALLEGATO III

«ALLEGATO III

Elenco delle categorie di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 4

Categoria	Codice dei prodotti
011	0102 10 10 9140 e 0102 10 30 9140
021	0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 e 0102 10 90 9120
031	0102 90 71 9000
041	0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 e 0102 90 79 9000
050	0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 e 0201 20 50 9130
060	0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 e 0201 20 90 9700
070	0201 10 00 9130 e 0201 20 20 9110
080	0201 10 00 9140 e 0201 20 20 9120
090	0201 20 50 9110
100	0201 20 50 9120
110	0201 30 00 9050
111	0201 30 00 9060
120	0201 30 00 9100
121	0201 30 00 9120
131	0201 30 00 9140
150	0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 e 0202 20 90 9100
160	0202 10 00 9900 e 0202 20 10 9000
170	0202 20 50 9100
180	0202 30 90 9100
200	0202 30 90 9200
210	0202 30 90 9900
220	0206 10 95 9000 e 0206 29 91 9000
230	0210 20 90 9100
280	1602 50 10 9170
320	1602 50 31 9125 e 1602 50 39 9125
350	1602 50 31 9325 e 1602 50 39 9325
380	1602 50 39 9425 e 1602 50 39 9525
490	1602 50 80 9535»